

**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
RELAZIONE COMPLESSIVA CONTENENTE IL BILANCIO  
ANNUALE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI  
ED ELIMINATI

Anno 2021

*(Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180)*

**NOTA DI AGGIORNAMENTO**

## **Premessa**

La “*Relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati*” (di seguito, “*Relazione*”), riferita all’anno 2021, è stata predisposta al 31 marzo 2022 dal Dipartimento della funzione pubblica (DFP), ed è stata pubblicata sul sito del Governo<sup>1</sup>. Tale Relazione è stata predisposta sulla base di un percorso di analisi e verifica svolto in collaborazione con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha previsto, come per gli anni passati, una nota di aggiornamento per consentire ad alcune amministrazioni di completare e/o integrare i propri bilanci.

Laddove ritenuto necessario, il DFP ha richiesto formalmente alle amministrazioni integrazioni sulle relazioni di bilancio predisposte<sup>2</sup> e, ove necessario, la quantificazione degli oneri. Alle amministrazioni è stato inoltre chiesto di rispondere alle osservazioni formulate dalle associazioni imprenditoriali, nell’ambito delle consultazioni previste ai fini delle attività di verifica dei bilanci, riportate nella Relazione al 31 marzo.

La presente nota è strutturata come di seguito:

- il paragrafo 1 descrive gli aggiornamenti ai bilanci basati sulle integrazioni e i chiarimenti forniti dalle amministrazioni e/o dalle associazioni di categoria;
- il paragrafo 2 fornisce il quadro del bilancio complessivo degli oneri introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati dal Governo nel corso del 2021. A tal fine, si precisa che, ai fini del bilancio degli oneri, per “avanzo” si intende la situazione in cui gli oneri eliminati sono maggiori rispetto a quelli introdotti (condizione indicata con il segno “-” all’interno della tabella riepilogativa riportata nel paragrafo 2), mentre per “disavanzo” intende la situazione in cui, viceversa, gli oneri introdotti sono maggiori rispetto a quelli eliminati (condizione indicata con il segno “+” all’interno della tabella riepilogativa riportata nel paragrafo 2).

---

<sup>1</sup> <https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/DatiUlteriori/aran/Relazione%20bilancio%20art8%20Anno%202021.pdf>.

<sup>2</sup> Per un maggiore approfondimento in merito ai rilevati sui bilanci delle amministrazioni si rinvia alla Relazione al 31 marzo 2022.

## 1. Gli aggiornamenti ai bilanci delle amministrazioni

### *Ministero della salute*

Nella Relazione al 31 marzo il Ministero della salute aveva segnalato oneri con riferimento ai seguenti 4 provvedimenti:

- a) il primo relativo allo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44<sup>3</sup>. In vista della nota di aggiornamento, l'Amministrazione invia al DFP ulteriori approfondimenti in merito ai contenuti del citato articolo 10 e presenta la stima dei costi associati alle modalità semplificate di svolgimento dei concorsi, previste per ridurre i tempi di reclutamento del personale. Tuttavia, non vengono forniti riscontri in merito alle richieste del DFP sulla quantificazione dei risparmi associati alle (nuove) procedure semplificate di reclutamento, rispetto alle modalità "tradizionali"
- b) il secondo provvedimento riguarda la tracciabilità dei contenitori di flaconi dei vaccini (ordinanza 20 maggio 2021<sup>4</sup>). A riguardo, l'amministrazione identifica solo il costo medio stimandolo in 1.100 euro;
- c) il terzo provvedimento concerne l'attribuzione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani (decreto ministeriale 30 ottobre 2021<sup>5</sup>). Rispetto a questo provvedimento, l'amministrazione ha fornito nella propria relazione di bilancio la sola indicazione del costo medio pari a 280 euro. Si tratta di adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e, in quanto tali, esclusi dal saldo di bilancio;
- d) il quarto provvedimento riguarda l'obbligo, in capo alle imprese, della verifica della validità del "digital green certificate" esibito dai cittadini per accedere alle attività e servizi (decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2021<sup>6</sup>). Anche con riferimento a questo provvedimento, l'Amministrazione stima solo il costo medio in 70 euro.

All'amministrazione è stata inoltre richiesta una verifica in merito

- agli **oneri eliminati dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24**<sup>7</sup> per effetto della razionalizzazione delle attività di controllo determinata dall'accorpamento delle attività degli (ex) PIF e degli USMAF. A riguardo, l'Amministrazione si limita a descrivere in modo

---

<sup>3</sup> Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

<sup>4</sup> Ordinanza 20 maggio 2021, *Tracciabilità di contenitori di flaconi di vaccini*.

<sup>5</sup> Decreto ministeriale 30 ottobre 2021, *Criteri e modalità di attribuzione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, nel rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2021*.

<sup>6</sup> D.P.R. 17 giugno 2021, *Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»*.

<sup>7</sup> Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, *Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117*.

analitico i vantaggi derivanti dalla razionalizzazione dei controlli sanitari sugli animali e sulle merci che entrano nel territorio dell'Unione ma non fornisce stime quantitative;

- agli **oneri introdotti dal decreto ministeriale 27 luglio 2021, n. 159**<sup>8</sup> a carico degli operatori sanitari per partecipare alla selezione di cui agli avvisi relativi a incarichi di infermiere, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di laboratorio biomedico e fisioterapista (art. 2) oppure per essere inseriti nell'elenco di personale disponibile ad effettuare sostituzioni in qualità di personale sanitario ambulatoriale non medico (art. 10) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. A riguardo, l'Amministrazione precisa che si tratta di oneri procedurali e informativi non significativi e relativi ad adempimenti facoltativi. In quanto tali, restano esclusi dal saldo di bilancio.

Alla luce dei dati disponibili **non è possibile determinare il saldo di bilancio.**

### ***Ministero della transizione ecologica***

Nella Relazione al 31 marzo il Ministero della transizione ecologica aveva segnalato oneri introdotti da una modifica del Codice dell'ambiente<sup>9</sup> ad opera dell'art. 37 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77<sup>10</sup>, connessi all'obbligo informativo aggiuntivo - a carico dei soggetti responsabili di contaminazioni - costituito dalla **redazione e presentazione all'ARPA territorialmente competente, per la condivisione, un piano di indagine** per la definizione dei valori di fondo naturale da assumere, qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Sempre con riferimento al decreto-legge n. 77/2021 il DFP aveva richiesto all'Amministrazione di quantificare i risparmi associati alle numerose semplificazioni in materia di Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico contenute al Titolo I. In vista della nota di aggiornamento, l'Amministrazione invia al DFP i seguenti approfondimenti:

- Articolo 20: si limita a **ridurre i tempi della procedura di VIA statale** e pertanto, pur non comportando risparmi né aggravii nei confronti degli operatori, e non alterando il bilancio degli oneri stessi, *ha effetti positivi quali risparmi indiretti per le imprese in termini di semplificazione delle procedure.* L'amministrazione non procede alla stima di tali effetti
- Articolo 31, co. 7-bis: si limita a **innalzare la soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA per gli impianti fotovoltaici** e pertanto, pur non comportando risparmi né aggravii nei confronti degli operatori, e non alterando il bilancio degli oneri stessi, *ha effetti positivi quali*

---

<sup>8</sup> Decreto ministeriale 27 luglio 2021, n. 159, *Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile».*

<sup>9</sup> Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale.*

<sup>10</sup> Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

*risparmi indiretti per le imprese in termini di semplificazione delle procedure.* L'amministrazione non procede alla stima di tali effetti

- Articolo 35, co. 1: prevede la **sostituzione dell'attestazione di avvenuto smaltimento per i rifiuti avviati a operazioni di stoccaggio o ricondizionamento (D13, D14, D15), con un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento**: l'adempimento attiene ad una mera modifica della fase di gestione dei rifiuti in cui è necessario produrre un'attestazione. Tale adempimento, pur non comportando risparmi né aggravii finanziari nei confronti degli operatori, non alterando il bilancio degli oneri stessi, ha *effetti positivi quali risparmi indiretti per le imprese in termini di semplificazione delle procedure.* L'amministrazione non procede alla stima di tali effetti
- Articolo 35, co. 3: prevede la **sola comunicazione all'autorità competente per gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibili** conforme ai requisiti di cui all'art. 13 del DM 14 febbraio 2013, n. 22, in **impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, e che pertanto non costituiscono modifica sostanziale per l'aggiornamento delle autorizzazioni ambientali.** Alternativamente, prevede **l'aggiornamento dell'autorizzazione per gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile relativi a impianti non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1**: l'adempimento consente una *semplificazione alla procedura autorizzatoria a favore delle imprese, in quanto per le tipologie espressamente previste dalla legge, è possibile presentare una mera comunicazione all'autorità competente in luogo di un'istanza che avvia un procedimento amministrativo.* A tale disposizione è possibile attribuire un **basso impatto** in quanto l'adempimento ha un costo unitario inferiore a 100 € ed è rivolto a un numero di destinatari inferiore a 1.000; pertanto, è esclusa dal calcolo del saldo di bilancio

Articolo 33: prevede la **CILA semplificata in luogo della SCIA per interventi di riqualificazione profonda degli edifici ammessi al Superbonus.** La misura determina risparmi importanti per gli utenti che non devono più sostenere i costi relativi alle attività di reperimento e predisposizione della documentazione per la verifica della conformità urbanistica. L'Amministrazione presenta stime preliminari sulle quali sono in corso ulteriori approfondimenti.

All'amministrazione erano stati richiesti approfondimenti anche con riferimento ai risparmi derivanti:

- dalla riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica (art. 18, decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152<sup>11</sup>). A riguardo, l'amministrazione precisa, con riferimento all'articolo 18, che l'articolo si limita a ridurre i tempi della procedura di VAS e pertanto, pur non comportando risparmi né aggravii nei confronti degli operatori, e non alterando il bilancio degli oneri stessi, ha *effetti positivi quali risparmi indiretti per le imprese in termini di semplificazione delle procedure.* L'amministrazione non procede alla stima di tali effetti

---

<sup>11</sup> Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*, convertito, con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

- dalle diverse semplificazioni procedurali previste per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e/o costruzione di impianti che sfruttano energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199<sup>12</sup>). In merito a questo provvedimento, l'Amministrazione precisa che la misura introduce 3 regimi autorizzativi per elettrolizzatori (edilizia libera – EL, procedura abilitativa semplificata – PAS, Autorizzazione unica - AU) anche a servizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili. In precedenza, poiché gli elettrolizzatori erano installati solo a servizio di specifici ambiti industriali, venivano autorizzati mediante Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L'Amministrazione presenta stime preliminari sulle quali sono in corso ulteriori approfondimenti.

Da ultimo era stato richiesto all'Amministrazione di verificare l'eventuale *goldplating* associato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210<sup>13</sup> in materia di mercato interno dell'energia elettrica. L'Amministrazione non fornisce riscontro a riguardo.

Alla luce di quanto sopra riportato, **non risulta possibile indicare in modo puntuale il saldo di bilancio**. Tuttavia, essendo stati indicati, con netta prevalenza, oneri eliminati a fronte di quelli introdotti, è possibile desumere un “**avanzo**” di bilancio.

### ***Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali***

Nella relazione per l'anno 2021 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali aveva presentato quantificazioni (solo) in ordine ad **oneri introdotti** per adempimenti facoltativi legati all'accesso a benefici (e quindi **esclusi dal saldo di bilancio**) previsti dal decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 290878<sup>14</sup> (costo totale stimato in **2,2 milioni di euro**) in materia di anticipazioni nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Rispetto a tutti gli altri provvedimenti sui quali il DFP aveva richiesto un approfondimento, l'Amministrazione aveva comunicato l'assenza di *goldplating*. Tra questi provvedimenti era incluso anche il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19<sup>15</sup> in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi. Rispetto a questo provvedimento, in occasione della predisposizione della presente Nota di aggiornamento, Confcommercio segnala l'introduzione di oneri aggiuntivi, non direttamente attribuibili alla normativa europea. Si tratta in particolare della previsione dell'obbligo - per gli operatori professionali (e comunque per chiunque ne venga a conoscenza) - di informare i

<sup>12</sup> Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, *Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*.

<sup>13</sup> Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, *Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE*.

<sup>14</sup> Decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 290878, *Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44*.

<sup>15</sup> Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, *Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*.

Servizi fitosanitari del ritrovamento di organismi nocivi nonché di segnalare qualsiasi dato riguardante un pericolo imminente “comunque prima di divulgare l’informazione o pubblicarla”.

La relazione illustrativa al provvedimento precisa che la disposizione è applicativa dell’art. 14 del Reg. 2016/2031, relativo alle misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente. Tuttavia, il riferimento ai “dati riguardanti pericoli imminenti” in possesso degli operatori sembrerebbe rimandare, semmai, alla disposizione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento.

Ad ogni modo, né l’articolo 9, né l’articolo 14 del regolamento, prevedono che la comunicazione al Servizio fitosanitario regionale debba avvenire “comunque prima di divulgare l’informazione o pubblicarla”. Tale previsione, ulteriore rispetto a quanto previsto dal legislatore unionale, potrebbe dunque rappresentare un caso di *goldplating*.

Peraltro, l’indeterminatezza delle circostanze a seguito delle quali si possa ritenere avvenuta una “divulgazione” rilevante dell’informazione, nonché l’oggettiva difficoltà di individuare con precisione la successione temporale di eventi che potrebbero susseguirsi a breve distanza l’uno dall’altro (la comunicazione al Servizio fitosanitario regionale, seguita dalla diffusione della notizia), rischiano di indurre difficoltà applicative dalle quali potrebbero derivare sanzioni anche a carico degli operatori che abbiano ottemperato correttamente ai loro obblighi.

### 3. Conclusioni

Ad esito delle integrazioni fornite dalle amministrazioni ai fini della presente nota di aggiornamento, il quadro del bilancio complessivo degli oneri introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati dal Governo nel corso del 2021 è il seguente:

1. otto ministeri e un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno presentato un **bilancio con oneri introdotti ed eliminati**. Si tratta del:
  - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  - Ministero del turismo;
  - Ministero dell’interno;
  - Ministero della salute;
  - Ministero della transizione ecologica;
  - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
  - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
  - Ministero dello sviluppo economico;
  - Dipartimento della funzione pubblica.

Il Ministero del turismo, il Ministero dell’interno, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della funzione pubblica hanno tuttavia quantificato soltanto adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere benefici e/o di basso impatto (esclusi dal saldo di

bilancio in base alle Linee guida per la predisposizione del bilancio), presentando quindi un **saldo di bilancio pari a zero**

Nel caso del Ministero della salute e del Ministero della transizione ecologica, inoltre, sono emerse alcune criticità in ordine agli oneri considerati e alla relativa quantificazione. Tali amministrazioni non hanno fornito riscontro a tutte le richieste di chiarimento e approfondimento avanzate dal DFP in vista della nota di aggiornamento o hanno presentato quantificazioni solo parziali, non consentendo, a tutt'oggi, la corretta individuazione del saldo di bilancio.

2. sette ministeri (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, il Ministero della giustizia) e 16 dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>16</sup> hanno **attestato di non avere né introdotto, né eliminato oneri**.

Nel caso del Ministero dell'economia e delle finanze, tuttavia, il DFP ha chiesto chiarimenti su alcuni provvedimenti sui quali, come (già) precisato nella Relazione al 31 marzo, è stato fornito un riscontro solo parziale.

Non hanno inviato la relazione sul bilancio undici dipartimenti e uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>17</sup>. Si tratta, in molti casi, di strutture a supporto del Presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale e per il supporto tecnico-gestionale, generalmente non responsabili dell'emanazione di atti normativi, e per le quali in ogni caso le verifiche del DFP non hanno portato a rilevare oneri introdotti o eliminati nel corso del 2021.

Nella seguente tabella si riporta, laddove possibile, il saldo definitivo delle amministrazioni tenute alla redazione del bilancio o il relativo "segno" (avanzo / disavanzo).

---

<sup>16</sup> Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Dipartimento Casa Italia, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Dipartimento per il personale, Dipartimento per le politiche antidroga, Dipartimento per le politiche di coesione, Dipartimento per le politiche e gli affari europei, Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Dipartimento della protezione civile, Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, Dipartimento per le riforme istituzionali, Dipartimento per i servizi strumentali.

<sup>17</sup> Si tratta di sei uffici di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali (Dipartimento per le pari opportunità; Dipartimento per la trasformazione digitale; Dipartimento per lo Sport; Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità; Ufficio per il programma di Governo; Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali) e cinque dipartimenti e uffici di cui il Presidente si avvale per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale e per il supporto tecnico-gestionale (Ufficio del controllo interno, la trasparenza e l'integrità; Ufficio del Segretario generale; Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri; Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile; Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze).



**TAB. N. 1 – SALDI DI BILANCIO 2021 (MIGLIAIA DI EURO)**

<b>Amministrazione</b>	<b>Oneri introdotti</b>	<b>Oneri eliminati</b>	<b>Saldo di bilancio</b>
Ministero della transizione ecologica	n.d.	n.d.	( - )
Ministero del turismo	-	-	0
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	-	-	0
Dipartimento della funzione pubblica	-	-	0
Ministero della giustizia	-	-	0
Ministero della difesa	-	-	0
Ministero dell'interno	-	-	0
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	0
Ministero dell'economia e delle finanze	-	-	0
Ministero della cultura	-	-	0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	n.d.	n.d.	n.d.
Ministero dell'istruzione	-	-	0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1.200.000	-	+ 1.200.000
Ministero della salute	n.d.	n.d.	n.d.
Ministero dello sviluppo economico	-	54.732	- 54.732
Ministero dell'università e della ricerca	-	-	0
PCM – Altri dipartimenti	-	-	0

**ALLEGATO**

QUANTIFICAZIONI DEGLI ONERI DI COMPETENZA DEL  
MINISTERO DELLA SALUTE

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI ED IMPRESE (DPCM 18 marzo 2020 recante modifiche al DPCM 25 gennaio 2013: "Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n.180.")

Art. 10 del decreto-legge del 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, recante: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici".

**OBBLIGO INFORMATIVO:** Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per funzionario giuridico di amministrazione (n. 13 unità) e funzionario economico di amministrazione (n. 14 unità).

**Rivolto a:**  Cittadini  
 Imprese

**Effetto del provvedimento:**  Introduzione  
 Eliminazione  
 Modifica: modalità semplificata di svolgimento dei concorsi

Costo medio:			
Attività/spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min)
Reperimento modulo domanda	A - Acquisizione della modulistica	B	20
Compilazione della domanda	B - compilazione modulo	B	20
Fotocopia documento di riconoscimento	E - copia documentazione	B	6
Consegna della documentazione	G - Trasmissione alla P.A.	B	20
Trasmissione esiti prove concorsuali	H - Acquisizione della documentazione rilasciata dalla P.A.	B	2
Archiviazione documentazione	I - Archiviazione	B	20
<b>Totale:</b>			<b>88,00</b>

<b>Popolazione:</b>	555 domande di partecipazione pervenute.
<b>Frequenza:</b>	una volta.